

**ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
**presso la Corte di Appello di Lecce**  
[www.ordineavvocatilecce.it](http://www.ordineavvocatilecce.it)  
**mail:[info@ordineavvocatilecce.it](mailto:info@ordineavvocatilecce.it) PEC : [ord.lecce@cert.legalmail.it](mailto:ord.lecce@cert.legalmail.it)**

PROT. N. 8663

Lecce, 19/05/2020

*Ill.mo*  
*SIGNOR PRESIDENTE INPS*  
*PASQUALE TRIDICO*  
[dc.presidenteeorganicollegiali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.presidenteeorganicollegiali@postacert.inps.gov.it)

*Ill.mo Sig.*  
*Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Dr. Antonio Buccarelli*  
[ufficiosegreteria.magistratocortedeiconti@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.magistratocortedeiconti@postacert.inps.gov.it)

Oggetto: Indirizzo PEC Pubblica Amministrazione

Egr. Presidente,

le è certamente noto che l'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, che queste comunichino al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

Codesto Istituto rientra tra i destinatari dell'obbligo, posto che la citata norma li individua in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per amministrazioni pubbliche si intendono anche gli enti pubblici non economici nazionali, qual è appunto l'INPS.

**La legge fissava nel 30 novembre 2014 il termine per porre in essere l'adempimento. Ad oggi non risulta che l'Istituto da Lei presieduto vi abbia provveduto.**

Orbene, considerato che la legge non lascia alcun margine di discrezionalità e che la comunicazione richiede l'utilizzo di minime risorse amministrative, è evidente che Codesto Istituto è ingiustificatamente inadempiente.

L'art. 1 del d.lgs n. 198/2009 prevede che "Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità

**ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
**presso la Corte di Appello di Lecce**  
[www.ordineavvocatilecce.it](http://www.ordineavvocatilecce.it)  
**mail:**[info@ordineavvocatilecce.it](mailto:info@ordineavvocatilecce.it) **PEC :** [ord.lecce@cert.legalmail.it](mailto:ord.lecce@cert.legalmail.it)

stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Considerato che l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC è finalizzato a semplificare le notificazioni degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche, attività che si rivela particolarmente complessa in questo periodo, per le note restrizioni legate all'emergenza sanitaria pandemica che ha colpito il nostro Paese, tenuto conto che gli avvocati rientrano tra i soggetti che hanno accesso all'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, l'Ordine degli Avvocati di Lecce, ai sensi dell'art. 3 del dlgs n. 198/2009 diffida l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, in persona del suo Presidente, perché provveda, unitamente alle strutture territoriali, ad adempiere all'obbligo di cui all'art. 16 del D.lgs n. 179/2012, entro e non oltre il termine di gg. 90 dalla notifica della presente, comunicando al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata secondo le specifiche tecniche in uso.

Decorso infruttuosamente l'assegnato termine sarà adito il competente TAR al fine di ottenere l'ordine coattivo all'adempimento.

Distinti saluti

Il Presidente  
Prof. Avv. Antonio De Mauro

